



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e opposizione a decreto ingiuntivo

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non costituisce motivo che giustifichi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, essa non preclude al creditore dell'erede di precostituirsi un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo per l'intero credito vantato nei confronti del de cuius, venendo in rilievo il beneficio dell'inventario e quindi la responsabilità dell'erede nei limiti del patrimonio del defunto, in sede di esecuzione del titolo.

NDR: in tal senso Cass. 14821/2012 (l'accettazione dell'eredità con beneficio d' inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita) nonché Cass. 6488/2007.

Tribunale di Milano, sentenza del 21.2.2022

...omissis...

Il credito per compensi professionali oggetto del decreto ingiuntivo opposto non è stato contestato nel quantum debeatur né con riferimento alle prestazioni professionali rese in favore del de cuius. L'attività professionale prestata risulta documentata in giudizio ed il credito è stato liquidato dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno (cfr. documenti prodotti nel fascicolo monitorio).

La contestazione verte unicamente sull'assunto degli oppositori di non essere stati informati della pendenza del giudizio penale, così da non consentire loro di decidere di proseguire il giudizio per ottenere il risarcimento dei danni sofferti dal defunto.

Osserva il Tribunale che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto è relativo a prestazioni professionali che l'avv. *omissis* ha reso in favore del de cuius che non sono contestate e sulle quali non ha alcuna incidenza la possibilità, asseritamente non offerta agli eredi per mancata informazione da parte del legale, di proseguire il giudizio per ottenere il risarcimento dei danni con la costituzione di parte civile nel giudizio penale.

Peraltro l'avv. *omissis* ha dimostrato di avere tempestivamente informato gli eredi.

In proposito si richiama la lettera inviata dal legale in data 25.7.2011 collettivamente agli eredi presso l'ultima residenza del defunto con la quale li ha informati dell'incarico in precedenza conferitogli dal *omissis* in relazione al procedimento penale avviato nei confronti di *omissis* e della fissazione dell'udienza preliminare in data 12.10.2011, allegando ad essa i principali atti della pratica e chiedendo se dovesse continuare ad occuparsi del giudizio e se vi fosse interesse a mantenere la costituzione di parte civile che avrebbe dovuto venire rinnovata dagli eredi o da almeno uno di essi (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio). A ciò è seguita la comunicazione del 1.9.2011 allo stesso indirizzo e rivolta collettivamente agli eredi con cui l'opposto prendeva atto della volontà, manifestatagli telefonicamente dalla signora *omissis*, di chiudere la pratica ed inviava nota spese relativa all'attività svolta per conto del de cuius (cfr. doc. 9). Dunque, avendo la signora *omissis*, che al momento era l'unica erede del de cuius, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario in data 26.7.2011 (doc. 2 di parte opposta) mentre gli oppositori lo hanno fatto con la stessa modalità solo successivamente in data 16.5.2012 (doc. 2 di parte opponente), manifestato la volontà di non proseguire il giudizio, l'avv. *omissis* ha correttamente interrotto l'attività professionale, non avendo gli oppositori risposto alla missiva del legale e non potendo quest'ultimo essere a conoscenza dell'esistenza di altri chiamati all'eredità che avrebbero potuto accettare l'eredità in un momento successivo e che non avevano avuto conoscenza della lettera inviata all'ultimo domicilio del defunto.

Passando all'esame del secondo motivo di opposizione osserva il Tribunale che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non costituisce motivo che giustifichi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione con giurisprudenza costante, essa non preclude al creditore dell'erede di precostituirsi un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo per l'intero credito vantato nei confronti del de cuius, venendo in rilievo il beneficio dell'inventario e quindi la responsabilità dell'erede nei limiti del patrimonio del defunto, in sede di esecuzione del titolo (cfr. massima Cass. n. 14821/2012 "L'accettazione dell'eredità con beneficio d' inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiario, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiario non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita." ; massima Cass. 6488/2007: " Colui che accetta l'eredità con beneficio d' inventario è erede, come stabilito dall'art. 490, primo comma, cod. civ., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, secondo comma, cod. civ. L'accettazione dell'eredità con beneficio d' inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere "ultra vires hereditatis", ovverossia al di là dei beni lasciati dal "de cuius").

Per le ragioni esposte deve respingersi la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto. *omissis*

Per le ragioni esposte, risultando valida l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte degli opposenti, questi ultimi rispondono del debito ereditario, nella specie costituito dal credito per compensi professionali vantato dall'avv. *omissis* ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto, per le relative quote ereditarie (752 c.c.) e nei limiti del patrimonio del de cuius (490 c.c.). In ragione della reciproca soccombenza - gli opposenti sono soccombenti sulla domanda diretta alla revoca del decreto ingiuntivo e l'opposto sulla domanda riconvenzionale – vanno compensate tra le parti le spese del giudizio.

PQM

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta da *omissis* e *omissis* avverso il decreto ingiuntivo *omissis*, dichiara gli opposenti tenuti al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto nei limiti del patrimonio del defunto, rigetta ogni altra domanda, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foidelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

